



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione II Civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

dott. Luisa Vasile Presidente
dott. Guendalina Pascale Giudice relatore
dott. Vincenza Agnese Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione controllata promosso su istanza depositata in data 20.9.23

DA

e

IN PROPRIO

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato ex art. 269 CCI in data 20.9.23 gli Istanti, coniugi conviventi qualificatisi consumatori, hanno chiesto dichiararsi l'apertura della propria liquidazione controllata;

osserva quanto segue.

Sussiste ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCI la competenza di questo Tribunale dal momento che i ricorrenti risiedono in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.

- Per ciò che attiene i parametri di cui all'art. 2 co. 1 lett. e) CCI, parte ricorrente ha documentato la propria condizione di consumatore;
- Ricorre il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- Quanto al requisito dell'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI, va rammentato in diritto che essa è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza, desumibile dalla relazione dell'OCC;
- la sospensione delle procedure esecutive in atto conseguirà poi all'art. 270 co. 5 CCI, che contiene un espresso richiamo ai precedenti articoli 150 e 151, analogamente alle trattenute sullo stipendio;
- in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità dei consumatori, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza;

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI, che supera e assorbe la richiesta di misure protettive;

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei consumatori

e

1) NOMINA Giudice Delegato il dott. Guendalina Pascale;

- 2) NOMINA Curatore l'OCC [REDACTED], disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
- 4) ORDINA ai debitori, ove non vi abbiano già provveduto, di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- 6) ORDINA la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 7) ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale;
- Così deciso in Milano, il 21.9.23

Il Presidente
Dott.ssa Luisa Vasile

Il Giudice relatore
Dott.ssa Guendalina Pascale